



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

**Ingegneria della sicurezza antincendio nello sviluppo progettuale:
complessità e opportunità**

La gestione della sicurezza antincendi per le attività soggette e per i luoghi di lavoro

Vito CRISTINO

Comandante VVF Monza e Brianza



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

**Valutazione
del Rischio
Incendio**



D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106

“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 1, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:



a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;

b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;

c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;

d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;

e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Codice Prevenzione Incendi

G.2.6.1 Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Codice di Prevenzione Incendi:

Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata

analisi finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Tale analisi consente al progettista di

IMPLEMENTARE E SE NECESSARIO,

INTEGRARE

LE SOLUZIONI PROGETTUALI

previste nel presente documento



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

2. In ogni caso la valutazione del rischio d'incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:

a. individuazione dei **pericoli d'incendio**;

si valutano: sorgenti d'innescio, materiali combustibili o infiammabili, carico incendio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

2. In ogni caso la valutazione del rischio d'incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:

b. descrizione del **contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;**

condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

c. determinazione di quantità e tipologia degli **occupanti esposti al rischio d'incendio;**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

d. individuazione dei **beni** esposti al rischio d'incendio;

e. valutazione qualitativa o quantitativa delle **conseguenze** dell'incendio su occupanti, beni ed ambiente;

f. individuazione delle **misure preventive** che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

3. Qualora siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.

4. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d'incendio deve includere anche la valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Il progettista mitiga il rischio d'incendio valutato applicando un'adeguata **strategia antincendio** composta da misure antincendio :

**di prevenzione,
di protezione
e gestionali.**



- Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi **livelli di prestazione**, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, ...)
- Il progettista applica all'attività tutte le **misure antincendio**, stabilendo per ciascuna i relativi **livelli di prestazione** in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Effettuata la valutazione del rischio d'incendio per l'attività e stabiliti i profili di rischio R_{vita} , R_{beni} ed $R_{ambiente}$ nei pertinenti ambiti (capitolo G.3), **il progettista attribuisce alle misure antincendio i relativi livelli di prestazione.**

Ciascun capitolo della sezione Strategia antincendio fornisce al progettista **i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio.**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Per ogni misura antincendio, **il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti nel presente documento**

Se i livelli attribuiti sono inferiori a quelli proposti, il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.7

Ingegneria della sicurezza antincendio

Il professionista antincendio applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Livello di prestazione	Descrizione
I	Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza
II	Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto
III	Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto dedicata

Tabella S.5-1: Livelli di prestazione



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Attività ove siano verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">● profili di rischio:<ul style="list-style-type: none">○ R_{vita} compresi in A1, A2;○ R_{beni} pari a 1;○ $R_{ambiente}$ non significativo;● non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità;● tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m;● carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m²;● non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;● non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	Attività ove sia verificato <i>almeno una</i> delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">● profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4;● se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti;● se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti;● numero complessivo di posti letto > 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3;● si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti;● si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti.

Tabella S.5-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

GSA IN ESERCIZIO

GSA IN EMERGENZA

COMPLEMENTARI

PREVISTE ENTRAMBE PER TUTTI I LIVELLI DI PRESTAZIONE
PROPORZIONATE AL LIVELLO DI PRESTAZIONE



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

SOLUZIONI PROGETTUALI

La soluzione progettuale è individuata in funzione del livello di prestazione già determinato.

La scelta della tipologia di soluzione progettuale potrà ricadere tra quelle CONFORMI e quelle ALTERNATIVE.

L'applicazione completa delle soluzioni conformi non necessita di alcuna dimostrazione di efficacia da parte del progettista, mentre, per quelle alternative dovrà essere dimostrato il raggiungimento del livello di prestazione stabilito, utilizzando i metodi indicati dal codice stesso

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative




Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione



SOLUZIONI CONFORMI



SOLUZIONI CONFORMI – LIVELLO I



Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">• organizza la GSA in esercizio;• organizza la GSA in emergenza;• [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;• [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature;• [1] nomina le figure della struttura organizzativa.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7, limitatamente ai paragrafi ai paragrafi S.5.7.1, S.5.7.3, S.5.7.4, S.5.7.5 e S.5.7.8.
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-3: Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

S.5.7.1 Registro dei controlli

S.5.7.3 Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

S.5.7.4 Preparazione all'emergenza

S.5.7.5 Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo

S.5.7.8 Revisione periodica

S.5.7.2 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

S.5.7.6 Centro di gestione delle emergenze

S.5.7.7 Unità gestionale GSA



SOLUZIONI CONFORMI – LIVELLO II

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">organizza la GSA in esercizio;organizza la GSA in emergenza;[1] predisporre, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;[1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature;[1] nomina le figure della struttura organizzativa.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: <ul style="list-style-type: none">sovrintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste;coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio, nonché la messa in sicurezza degli impianti;si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori;segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7, escluse le prescrizioni del paragrafo S.5.7.7, con possibilità di prevedere il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo S.5.7.6.
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

S.5.7.7 Unità gestionale GSA

Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

E' l'aspetto fondamentale che differenzia i livelli II e III (con struttura di supporto) dal livello I

Descrive la modalità di attuazione sistematica della GSA in esercizio






Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Coordinatore addetti al servizio antincendio

Individuato dal responsabile dell'attività:

- **sovrintende** all'attuazione delle misure antincendio;
- **programma** la turnazione degli addetti del servizio antincendio;
- **coordina** gli addetti, la messa in sicurezza degli impianti;
- si **interfaccia** con le squadre di soccorso
- **segnala** al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza





SOLUZIONI CONFORMI – LIVELLO III

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">organizza la GSA in esercizio;organizza la GSA in emergenza;[1] predisporre, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;[1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature;[1] nomina le figure della struttura organizzativa;istituisce l'<i>unità gestionale GSA</i> (paragrafo S.5.7.7).
[1] Coordinatore unità gestionale GSA	Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: <ul style="list-style-type: none">sovrintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste;programma la <u>turnazione</u> degli addetti del servizio antincendio;coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti;si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori;segnala al <i>coordinatore dell'unità gestionale GSA</i> eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

SOLUZIONI CONFORMI – LIVELLO III

Il livello III prevede, oltre al livello II

- ✓ **Centro di gestione dell' emergenza;**
- ✓ **Unità gestionale GSA.**





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione




SOLUZIONI ALTERNATIVE



SOLUZIONI ALTERNATIVE

S.5.4.2



Soluzioni alternative

1. Sono ammesse *soluzioni alternative* per tutti i livelli di prestazione.
2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del *livello di prestazione*, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.
3. In tabella S.5-6 sono riportate alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Qualsiasi	Si applichi volontariamente all'attività un <i>sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL)</i> (es. secondo linee guida UNI INAIL, norma BS OHSAS 18001, ...), nel rispetto dei livelli di prestazione.

Tabella S.5-6: Modalità progettuali per soluzioni alternative



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

PROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA:

- a. limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, ...);
- b. indicazioni sulle misure antincendio;



PROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

- c. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (Sistemi a disponibilità superiore);
- d. indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio
- e. i rischi d'incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

PROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

- f. indicazioni per la gestione dell'emergenza: modalità di gestione dell'esodo, di lotta all'incendio, di protezione dei beni e dell'ambiente dagli effetti dell'incendio, come previsti durante la progettazione dell'attività.

EVENTUALI PRESCRIZIONI E/O CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONTENUTI NEL:

PROGETTO FSE

PARERE COMANDO VV.F.



PROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA COMPITI DI PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

Responsabile dell'attività	Progettista
Fornisce al progettista le informazioni relative ai pericoli di incendio e tutti gli altri dati di input sull'attività necessari ai fini della valutazione del rischio di incendio (capitolo G.2). [1]	Riceve le informazioni dal responsabile dell'attività
Valutano congiuntamente le misure di prevenzione incendi come da paragrafo S.5.5 [1]	
Valutano il rischio di incendio dell'attività e ne definiscono la strategia antincendio [1]	
Contribuisce all'attività di progettazione della GSA. [1]	Definisce e documenta il modello della GSA.
Attua le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio,	Fornisce al responsabile dell'attività le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio,
[1] Il committente si relaziona direttamente con il progettista nel caso in cui il responsabile dell'attività non sia noto in fase di progettazione.	




Tabella S.5-7: *Compiti di progettista e responsabile dell'attività in materia di progettazione della GSA*



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'ATTIVITA' IN ESERCIZIO

La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle altre misure antincendio adottate

CONTENUTI MINIMI

- **PREVENZIONE INCENDI**
- **REGISTRO DEI CONTROLLI**
- **CONTROLLO E MANUTENZIONE**
- **PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA**
- **REVISIONE PERIODICA**



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

REGISTRO CONTROLLI



Responsabile attività

deve predisporre un registro dei controlli periodici per annotare:

- a. controlli, verifiche, interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio adottate;*
- b. attività di informazione, formazione ed addestramento;*
- c. prove di evacuazione.*

Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per controllo da parte degli organi di vigilanza.

Il codice richiama un **obbligo già previsto** dall'art. 71 co. 9 del D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Per i luoghi di lavoro la manutenzione è una **misura** generale di **tutela dei lavoratori** ai sensi dell' **art. 15 co. 1, lett. z)** del D.Lgs. n. 81/2008.

Il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio fa parte dei contenuti minimi della GSA per tutte le attività (lavorative e non lavorative).

La **periodicità della manutenzione** è stabilita in base a:

- norme vigenti;
- regole tecniche volontarie (*UNI, CEI, ecc.*);
- manuale d'uso e manutenzione (*raccomandazioni del produttore*).





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

REVISIONE PERIODICA

I documenti di GSA devono essere sottoposti periodicamente a revisione, per verificarne l'adeguatezza.

La GSA deve essere comunque revisionata in occasione di modifiche dell'attività.





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

PIANO PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA ANTINCENDIO (livelli II – III)

Il responsabile dell'attività deve curare la predisposizione di un **piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza**, al **rispetto dei divieti**, delle **limitazioni** e delle **condizioni di esercizio**.

- le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- la programmazione delle attività di informazione, formazione e addestramento;
- la specifica informazione degli occupanti;
- controlli delle vie di esodo;
- la programmazione della manutenzione degli impianti rilevanti ai fini antincendio;
- le procedure per l'esecuzione delle manutenzioni;
- la programmazione della turnazione degli addetti del servizio antincendio;
- la programmazione delle revisioni periodiche.



CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (livelli II-III)

S.5.7.6

Centro di gestione delle emergenze

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito *centro di gestione delle emergenze* ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.
2. Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito:
 - a. nelle *piccole attività* con profili di rischio compresi in A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...);
 - b. nelle *altre attività*: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.
3. Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
 - a. informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ...);
 - b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
 - c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.
4. Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.



CENTRO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE (livelli II-III)

S.5.7.6

Centro di gestione delle emergenze

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito *centro di gestione delle emergenze* ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.
2. Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito:
 - a. nelle *piccole attività* con profili di rischio compresi in A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...);
 - b. nelle *altre attività*: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.
3. Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:
 - a. informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ...);
 - b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
 - c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.
4. Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Le regole tecniche verticali danno ulteriori indicazioni sul centro di gestione delle emergenze, in particolare sulla collocazione.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

UNITA' GESTIONALE GSA (livello III)

1. L'unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza.

2. **L'unità gestionale GSA in esercizio:**
 - a. attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle **procedure gestionali ed operative** e di tutti i documenti della GSA;
 - b. provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al **rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza antincendio**, segnalandole al responsabile dell'attività;
 - c. **aggiorna la documentazione** della GSA in caso di modifiche.

3. **Il coordinatore dell'unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:**
 - a. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
 - b. coordina il centro di gestione delle emergenze.



GESTIONE DELLA SICUREZZA IN EMERGENZA

Gestione della sicurezza in emergenza

1. La gestione della sicurezza antincendio durante l'*emergenza* nell'attività deve prevedere almeno:
 - a. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza, di cui al paragrafo S.5.7.4;
 - b. se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
 - c. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze secondo indicazioni del paragrafo S.5.7.6 o della unità gestionale GSA di cui al paragrafo S.5.7.7.
2. Alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio segue generalmente:
 - a. l'immediata attivazione delle procedure d'emergenza;
 - b. nelle attività più complesse, la verifica dell'effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d'emergenza.
3. Nelle attività lavorative, deve essere assicurata la presenza continuativa di addetti del servizio antincendio in modo da poter attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Direzione Centrale per la Formazione

Grazie per l'attenzione

